



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

**DECRETO EX ART. 12BIS L 3/2012**

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

**vista** la proposta di accordo ex art. 7 e ss. L. n. 3/12 presentata da  (C.F.

rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Astuni, con l'ausilio dell'avv. Elisa Castagnoli, quale Gestore della Crisi;

**Richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

**Rilevato** che la proposta rassegnata prevede - a fronte di un monte debitorio di euro 337.243,56 di cui risulta titolare esclusivamente un unico creditore, l'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi, che agisce mediante l'Agenzia entrate riscossione - il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione dei creditori della somma di euro **45.000**, interamente derivante da **finanza esterna** già effettivamente resa disponibile per la procedura mediante consegna di un assegno circolare di corrispondente importo in favore del Gestore della crisi, con conseguente soddisfacimento in misura integrale **delle spese in prededuzione e nella percentuale del 12,58% del credito chirografario predetto**, di natura interamente previdenziale,

**Rilevato che** nel termine previsto nel decreto di fissazione di udienza ex art. 10 l. n. 3 del 2012 l'Agenzia delle entrate riscossione, sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare del rapporto creditorio, ha espresso voto contrario all'accordo, in quanto "...il credito vantato da questa amministrazione deriva da sanzioni amministrative di carattere pecuniario, per le quali ai sensi dell'art. 14 terdecies della legge n. 3 del 27/01/12 non opera l'esdebitazione";

**Considerato che** in conseguenza del voto contrario dell'ente della riscossione - unico creditore ammesso al voto - non è stata raggiunta la soglia del 60% di cui all'art. 11, comma 2, l. n. 3/2012;

**Rilevato che** il decreto-legge n. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176 del 2020, ha riformato la legge n. 3 del 2012 anticipando diverse innovazioni contenute nel codice della crisi, e, in particolare, ha introdotto il comma 3-quater dell'art. 12 della predetta l. n. 3, ai sensi del quale «3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del



raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»; in tal modo delineando una procedura di adesione coattiva dell'amministrazione finanziaria alla proposta d'accordo, sempre che sussistano i presupposti indicati dal predetto comma;

**Rilevato che** la predetta disposizione deve ritenersi operante anche rispetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, in tal modo allineando la procedura di accordo di composizione al concordato minore di cui al CC.II. - in relazione al quale l'art. 80, comma 3, nel testo sostituito dal decreto legislativo correttivo n. 247 del 2020, estende espressamente l'istituto della c.d. adesione coattiva anche ai titolari di crediti previdenziali e assistenziali - nonché al concordato preventivo con riguardo al quale è ammessa la transazione fiscale e previdenziale; una diversa interpretazione, che valorizzasse l'omesso riferimento ai crediti previdenziali nella legge n. 3 del 2012, risulterebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza;

**Rilevato che**, nella specie, risulta evidente come la mancata adesione sia determinante per il raggiungimento del quorum del 60% delle adesioni alla proposta di accordo, posto che l'Agenzia entrate riscossione è l'unico creditore; nonché che la motivazione posta dal creditore a fondamento della mancata adesione non risulta adeguatamente articolata, dal momento che non vi è sovrapposibilità tra i crediti per i quali non opera l'esdebitazione a norma dell'art. 14-terdecies l. n. 3 del 2012 e quelli non falcidiabili nell'ambito di una proposta di accordo di composizione;

**Considerato che** in relazione alla procedura dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento deve ritenersi che la mancanza di adesione sia integrata non solo quando il creditore tributario o contributivo non abbia espresso alcuna volontà, cioè sia rimasto in silenzio di fronte alla proposta depositata dall'impresa, ma anche quando, come nel caso in esame, vi sia stato il rigetto espresso alla proposta, dal momento che l'accoglimento di tale opzione interpretativa risulta indotto dal principio del silenzio assenso, operante nella procedura concorsuale in parola, tale per cui se il creditore tributario o contributivo non si esprime sulla proposta di accordo a lui rivolta dal debitore, si ha per consenziente; con la conseguenza che se la c.d. adesione coatta risultasse limitata al caso del creditore silente, l'istituto di nuova introduzione non risulterebbe in grado di produrre alcun effetto novativo nell'ordinamento, dal momento che si tratterebbe di una conseguenza che la legge già riconnette al silenzio assenso;

**Considerato che** dalla relazione dell'OCC, redatta a norma del citato comma 3-quater dell'art. 12, emerge che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è conveniente per il Istituto del lavoro creditore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che:

- il patrimonio del debitore è composto esclusivamente da un reddito da pensione e dalla



quota del 50% del diritto di proprietà sull'immobile sito in Settimo Milanese, individuato nel N.C.E.U. del predetto Comune al foglio n. 9, particella n. 66, sub. 22;

- il reddito da pensione del ricorrente è pari a euro 1.250 lordi mensili, mentre le spese di mantenimento calcolate dall'OCC risultano conformi ai parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2;
- il valore di mercato del citato immobile stimato nella perizia prodotta dallo stesso ricorrente in complessivi euro 71.630 (con conseguente valore della quota di euro 35.815), risulta conforme agli indici OMI, da applicarsi in ragione della consistenza del bene e della sua collocazione;

**Considerato che** come ha evidenziato l'OCC nella propria relazione particolareggiata la valutazione di convenienza va conclusa positivamente valorizzando non tanto le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto (che si palesano sostanzialmente equivalenti) ma, piuttosto, i diversi tempi previsti di pagamento: contestualmente all'omologazione quanto alla procedura di composizione della crisi, alla scadenza del quarto anno di durata della procedura, rispetto alla soluzione liquidatoria;

**Considerato** che non risulta il compimento di atti di frode;

**Considerato** che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

**Considerato** che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;

**Considerato** che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

#### **P.Q.M.**

**visto** l'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3 del 2012;

**omologa** l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da

**dispone** che l'OCC nominato, Avv. Elisa Castagnoli, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

**dispone** l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese del ricorrente;

**dà atto** che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo



posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC, con le prassi d'uso;

**manda** all'OCC di comunicare immediatamente il presente decreto ai creditori.

Milano, 23 novembre 2021

Il Giudice Designato  
Dott. Carmelo Barbieri

